

**Ente di Governo dell'Ambito n. 5
ASTIGIANO MONFERRATO**

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
Tel. 0141/594327 - 0141/351944
E-mail infoato5@legalmail.it
www.ato5astigiano.it

**CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5
"ASTIGIANO – MONFERRATO"**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 27.03.2020

OGGETTO

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' F.LLI SACLA' S.P.A., IL COMUNE DI ASTI, IL COMUNE DI CASTELLO D'ANNONE E A.S.P. S.P.A. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DI DERIVAZIONE DAL NUOVO STABILIMENTO DELLA DITTA F.LLI SACLA' SPA SITO IN COMUNE DI CASTELLO D'ANNONE – ESPRESSIONE DEL PARERE

L'anno **duemilaventi** il giorno **27** del mese di **marzo** alle ore **09.10**, convocati con lettera prot. n. 317 del 17.03.2020 del Presidente, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Convenzione Istitutiva per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita in videoconferenza la Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" con la seguente composizione:

Num. Ord	Ente rappresentato	Rappres.	Nominativo	Pres	Ass	Rappres. Presente
1	Area Omogenea "A"	34,09	Magnone Mario	X		34,09
2	Area Omogenea "B"	10,38	Gerbi Vincenzo	X		10,38
3	Area Omogenea "C"	15,94	Berzano Renato	X		15,94
4	Area Omogenea "D"	14,59	Curto Marco	X		14,59
5	Provincia di Asti	18,38	Gamba Andrea		X	
6	Provincia di Alessandria	5,60	Visca Aldo		X	
7	Città Metropolitana di Torino	1,02	Casa Matilde		X	
		100,00		4	3	75,00

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano – Monferrato".

Partecipa all'assemblea il Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, Ing. Giuseppe Giuliano.

LA CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO - MONFERRATO"

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Ente d'Ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato";

VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 86 del 30.12.2004 ad oggetto "*Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del modello organizzativo, riconoscimento ed affidamento della gestione nell' Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano – Monferrato"*";

VISTA la Convenzione di Gestione sottoscritta il data 18 luglio 2016 tra dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e i Gestori cui è stato riconosciuto e/o affidato il Servizio Idrico Integrato;

VISTI l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 e il Provvedimento del Presidente EGATO5 n. 2/2020 riguardanti lo svolgimento delle sedute in videoconferenza;

CONSIDERATO che:

- la società F.Ili Saclà s.p.a. ha deciso di realizzare nel territorio del Comune di Castello di Annone un nuovo stabilimento produttivo e che le pratiche urbanistiche e i relativi atti progettuali realizzati hanno evidenziato la necessità di provvedere allo smaltimento degli scarichi reflui utilizzando il depuratore della Città di Asti;
- la società si è resa quindi disponibile a realizzare le opere necessarie per il collettamento di detti scarichi al depuratore di Asti;
- il tratto fognario da realizzare sarà quindi ubicato in parte sul territorio del Comune di Castello di Annone e in parte su quello del Comune di Asti e sarà successivamente trasferito in proprietà ai due Comuni interessati, in ragione dell'ubicazione, per essere quindi inserita tra le infrastrutture di rete del Servizio Idrico Integrato;
- il Comune di Castello di Annone, il Comune di Asti e la società F.Ili Saclà S.p.A, con atto di Convenzione stipulato in data 2/11/2016 hanno disciplinato modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi previsti in progetto, comprese le opere fognarie;

- nella predetta convenzione i due Comuni hanno altresì convenuto che sia opportuno sotto il profilo tecnico che la gestione dell'intero impianto sia affidata ad Asp S.p.A., quale gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) del Comune di Asti anche in considerazione che l'impianto di depurazione della Città di Asti già tratta i reflui dell'attuale stabilimento Saclà;

- la parti interessate hanno concordato la definizione di una bozza di Convenzione, allegata alla presente deliberazione, al fine di disciplinare in maniera più puntuale e dettagliata gli adempimenti successivi al completamento delle opere relative alla realizzazione dell'impianto fognario, onde assumerle gradualmente fra le reti pubbliche ed affidarne la gestione ad ASP S.p.A.;

DATO ATTO che la bozza di Convenzione citata prevede che:

- effettuato il collaudo definitivo delle nuove opere fognarie le stesse passeranno, a titolo gratuito, al Comune di Asti ed al Comune di Castello di Annone, che si impegnano ad acquisirle, ciascuno in ragione della rispettiva competenza territoriale, ponendo in essere i necessari atti tecnici ed amministrativi;

- il Comune di Asti, assunti alla rete pubblica della Città sia il tratto fognario di sua proprietà sia gli impianti affidatigli in comodato d'uso dal Comune di Castello di Annone, comunicherà quanto sopra all'EGATO 5 e ad Asp s.p.a. che, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per la Città di Asti, ne assumerà la gestione ad ogni titolo in forza della Convenzione di Gestione stipulata con l'EGATO 5 in data 18/7/2016 e nel rispetto delle norme di settore e delle disposizioni dell'ARERA e dell'EGATAO 5;

DATO ATTO, altresì, che l'impianto fognario di cui si tratta, anche dopo l'assunzione al patrimonio pubblico e alla Gestione di Asp S.p.A., è destinato a servire l'impianto produttivo di F.Ili Saclà S.p.A., pur non escludendosi che, in un momento successivo, possa essere messo a servizio anche di altre utenze site sui territori nei quali l'impianto si sviluppa;

CONSIDERATO che qualora si realizzassero allacciamenti di altre utenze al predetto impianto, prima di procedere ai nuovi allacciamenti, il Gestore ASP S.p.A. dovrà darne contezza all'EGATO 5 che dovrà riconsiderare la copertura dei costi di gestione in modo da prevederne un'equa distribuzione fra gli utenti;

RILEVATO che la convenzione impegna le parti sin dalla data di sottoscrizione e continuerà ad essere efficace e vincolante per 30 anni, salvo diversa pattuizione scritta;

CONSIDERATO che la bozza di convenzione prevede l'acquisizione del parere di EGATO 5;

VALUTATO di condividere la bozza di convenzione allegata e di esprimere pertanto parere favorevole in merito alla Convenzione tra la Società F.Ili Saclà S.p.A., il Comune di Asti, il Comune di Castello D'Annone e ASP S.p.A. per la regolamentazione del servizio di convogliamento delle acque reflue di derivazione dal nuovo stabilimento della Ditta F.Ili Saclà SpA sito in Comune di Castello D'Annone;

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole in linea tecnica dal Direttore dell'Ato5, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che alle ore 10.34 il componente Gamba Andrea ha lasciato la seduta;

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione;

A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 75,00/100;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole in merito alla Convenzione, allegata alla presente deliberazione, tra la Società F.Ili Saclà S.p.A., il Comune di Asti, il Comune di Castello D'Annone e ASP. S.p.A. per la regolamentazione del servizio di convogliamento delle acque reflue di derivazione dal nuovo stabilimento della Ditta F.Ili Saclà SpA sito in Comune di Castello D'Annone;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Società F.Ili Saclà S.p.A., al Comune di Asti, al Comune di Castello D'Annone e ad ASP S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della Convenzione Istitutiva.

**CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SERVIZIO DI CONVOGLIAMENTO DELLEACQUE REFLUE
DI DERIVAZIONE DAL NUOVO STABILIMENTO DELLA DITTA F.LLI SACLA' S.p.A.
SITO IN COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE**

TRA

F.lli SACLA' S.p.A., con sede in Asti, via n., in persona dell' Amministratore Delegato
.....

e

Città di ASTI con sede in Asti, viain persona di.....

e

Comune di Castello di Annone con sede in Castello di Annone, viain persona
di.....

e

A.S.P. S.p.A. con sede in Asti, vian...., in persona dell' Amministratore Delegato
.....

(in seguito indicate anche tutte insieme come "Le Parti")

Premesso che:

- La società F.lli Saclà s.p.a.(d'ora in poi anche solo Saclà) ha deciso di realizzare nel territorio del Comune di Castello di Annone un nuovo stabilimento produttivo. A tal fine,ha avviato le necessarie pratiche urbanistiche e i relativi atti progettuali che hanno messo in evidenza la necessità di provvedere allo smaltimento degli scarichi reflui utilizzando il depuratore della Città di Asti, atto a riceverli. La Saclà si è resa quindi disponibile a realizzare le opere necessarie per il collettamento di detti scarichi al depuratore di Asti;
- più precisamente, si tratta di realizzare un impianto composto da apparecchiature e 1 vasca per il sollevamento dei reflui e da un collettore in pressione per le acque reflue con tubi in PEAD PN16 - DN 200 mm tra il nuovo stabilimento produttivo e la condotta fognaria della rete pubblica astigiana posta in loc. Quarto d'Asti, proveniente da loc. Valenzani. Il tratto fognario da realizzare sarà quindi ubicato in parte sul territorio del Comune di Castello di Annone e in parte su quello del Comune di Asti e sarà successivamente trasferito in proprietà ai due Comuni interessati, in ragione dell'ubicazione, per essere quindi inserita tra le infrastrutture di rete del Servizio Idrico Integrato;
- con atto di Convenzione stipulato in data 2/11/2016 a mezzo rogito Notaio Dott. Giorgio Gili di Asti, Rep. n. 47085 Racc. n. 23152, il Comune di Castello di Annone, il Comune di Asti e SACLA' hanno disciplinato modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi previsti in progetto, comprese le suddette opere fognarie. Nella convenzione i due Comuni hanno

altresì convenuto che sia opportuno sotto il profilo tecnico che la gestione dell'intero impianto sia affidata ad Asp s.p.a., quale gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) del Comune di Asti anche in considerazione che l'impianto di depurazione della Città di Asti già tratta i reflui dell'attuale stabilimento Saclà;

- a tale titolo, Asp s.p.a., per quanto di propria competenza, considerata la peculiarità dell'impianto, ha indicato specifiche condizioni tecniche propedeutiche e strumentali all'affidamento della gestione dell'impianto ad ASP s.p.a. nel Verbale di Conclusione dei Lavori della Conferenza asincrona del 21/12/2017 a firma del dirigente della struttura SUAP Arch. Demarchis; in particolare, fra le misure che qui devono intendersi tutte riportate, ai fini propri del presente atto assume rilevanza la messa in gestione provvisoria delle opere ai fini del collaudo, per un periodo di 24 mesi a cura e spese di F.lli Saclà s.p.a.;
- i progetti preliminari e definitivi (e loro modifiche, correzioni ed integrazioni) delle opere sono stati regolarmente approvati dagli Enti territorialmente competenti, e in particolare:
 - dal Comune di Castello di Annone mediante Deliberazione n. 4 del 27/1/2018;
 - dal Comune di Asti mediante Deliberazione n. 54 del 6/2/2018.

Il progetto esecutivo è stato allo stesso modo approvato dal Comune di Castello di Annone con Determina n. 215 del 12/12/2018 e dal Comune di Asti con Determina n. 295 del 25 febbraio 2019;

- per quanto sopra, essendo stati peraltro avviati da Saclà gli atti necessari per individuare l'Appaltatore che si occuperà della realizzazione dell'impianto fognario, le Parti intendono, col presente atto, disciplinare in maniera più puntuale e dettagliata quanto occorrerà fare una volta completate le opere, onde assumerle gradualmente fra le reti pubbliche ed affidarne la gestione ad ASP s.p.a.

Tutto ciò premesso,

acquisito il parere favorevole di E.G.A.T.O. 5 con deliberazione della Conferenza n. del

si conviene e si stipula quanto segue

Le parti confermano quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 Oggetto

Il presente atto è finalizzato a definire e disciplinare gli indirizzi generali:

- per l'assunzione del nuovo impianto fognario, comprensivo di tutte le opere ed impianti ad esso connessi, nel patrimonio pubblico dei due Comuni interessati dall'intervento;
- per l'affidamento della gestione di detto impianto fognario ad ASP s.p.a.;
- per l'allacciamento alla rete pubblica fognaria del nuovo sito produttivo di Saclà, prima e dopo la presa in carico del nuovo impianto da parte di ASP s.p.a.;
- le modalità di copertura economica e finanziaria connessa alla gestione complessiva delle opere fognarie di cui si tratta una volta assunta la gestione da parte di ASP s.p.a.

Art. 2 Durata

Il presente atto impegna le Parti sin dalla data di sottoscrizione e continuerà ad essere efficace e vincolante per 30 anni, salvo diversa pattuizione scritta.

Art. 3 Realizzazione e collaudo del nuovo impianto fognario.

Tutte le apparecchiature, le attrezzature, le tubazioni e gli impianti realizzati per il corretto convogliamento dei reflui provenienti dal nuovo impianto di produzione sito in Castello di Annone devono essere realizzate a cura e spese di SACLA', a regola d'arte e secondo i progetti approvati e le prescrizioni impartite dagli Enti competenti negli atti autorizzativi, comprese quelle della conferenza di servizi asincrona del SUAP.

Completate le opere fognarie, fermo quanto stabilito fra Saclà e i Comuni nella Convenzione a rogito Notaio Gili del 2016 di cui in premessa, si dovrà dare avvio alla fase di messa in funzione provvisoria del nuovo impianto che durerà 24 mesi a decorrere dal collaudo provvisorio delle opere.

Al termine dei 24 mesi, e prima della cessione in proprietà ai Comuni e dell'inizio della gestione in capo ad ASP, dovrà essere completato il collaudo definitivo ed emesso il relativo certificato, che darà atto degli esiti positivi del periodo di messa in funzione provvisoria.

Per consentire la messa in funzione delle opere e il relativo collaudo funzionale e tecnico amministrativo, il ramo fognario realizzato sarà allacciato alla condotta pubblica astigiana, posta in loc. Quarto d'Asti, proveniente da loc. Valenzani, previa regolare autorizzazione provvisoria allo scarico da parte del Gestore. A tal fine il Gestore assume competenza a termini di Regolamento del SII dal punto di scarico. Fatto salvo il rispetto della normativa ambientale, tale allacciamento rimarrà in essere fino a quando non saranno realizzati i passaggi di proprietà e di gestione di cui al successivo articolo 4. Con l'autorizzazione allo scarico dovranno essere definite, eventualmente anche con separato atto, le indicazioni tecniche date dal Gestore, fra cui le caratteristiche dei reflui e le modalità di prelievo degli stessi, nonché il regime tariffario in aderenza alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La nomina del collaudatore è rimessa al Comune di Asti, sentito il Comune di Castello di Annone, con spese interamente a carico di Saclà, contenute entro il limite di 9.000,00 euro. Il collaudatore dovrà essere nominato entro la data di ultimazione dei lavori e prima della messa in funzione temporanea dell'impianto, affinché lo stesso possa disporre un programma di dettaglio di verifiche per il collaudo funzionale e tecnico amministrativo del nuovo impianto, cui sia l'Appaltatore dei lavori sia Saclà dovranno attenersi. Detto programma di collaudo dovrà essere sottoposto preventivamente ad ASP s.p.a. affinché ne condivida i contenuti.

Art. 4 Proprietà del realizzando impianto fognario e suo affidamento in gestione ad Asp s.p.a.

Effettuato il collaudo definitivo delle nuove opere fognarie le stesse passeranno, a titolo gratuito, al Comune di Asti ed al Comune di Castello di Annone, che si impegnano ad acquisirle, ciascuno in ragione della rispettiva competenza territoriale, ponendo in essere i necessari atti tecnici ed amministrativi.

Il Comune di Castello di Annone, contestualmente all'acquisizione delle parti dell'impianto di sua competenza, cederà lo stesso in comodato d'uso al Comune di Asti per la durata di anni 30.

Conseguentemente, il Comune di Asti, assunti alla rete pubblica della Città sia il tratto fognario di sua proprietà sia gli impianti affidatigli in comodato d'uso dal Comune di Castello di Annone, comunicherà quanto sopra all'EGATO 5 e ad Asp s.p.a. che, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per la Città di Asti, ne assumerà la gestione ad ogni titolo in forza della Convenzione di Gestione stipulata con l'EGATO 5 in data 18/7/2016 e nel rispetto delle norme di settore e delle disposizioni dell'ARERA e dell'EGATAO 5.

Contestualmente al passaggio di gestione dell'impianto in capo ad ASP s.p.a. si procederà altresì ai seguenti ulteriori adempimenti:

- ASP assumerà l'intestazione del/i contratto/i di fornitura di energia elettrica a servizio dell'impianto di sollevamento collegato al tratto fognario di cui trattasi, previ eventuali conguagli per il periodo pregresso;
- cesserà il contratto di scarico, provvisorio, intestato a Saclà di cui al precedente articolo 3, previo pagamento di eventuali saldi residui dovuti a tale titolo da Saclà;
- Saclà dovrà richiedere attivazione di un nuovo scarico al punto di allacciamento al nuovo tratto di rete fognaria divenuta di proprietà pubblica, come meglio disciplinato al successivo articolo 6;

Art. 5 Ulteriori impegni del Comune di Asti e di Castello di Annone

Col presente atto, Comune di Asti e Comune di Castello di Annone autorizzano sin d'ora, ognuno per le parti di rispettiva competenza, il Gestore del Servizio Idrico Integrato Asp s.p.a., una volta presa in carico la gestione del realizzando impianto fognario, ad utilizzare a titolo gratuito il suolo e il sottosuolo delle strade e dei terreni e delle loro dipendenze ove insistano gli impianti, al fine di assicurarne la manutenzione e comunque la continuità, l'efficienza o il miglioramento del servizio.

Art. 6 Allacciamento fognario per lo smaltimento dei reflui prodotti dal nuovo impianto produttivo alla rete pubblica astigiana.

A far data dalla presa in gestione dell'impianto da parte di ASP s.p.a., F.lli Saclà s.p.a. stipulerà apposita convenzione per concessione allo scarico in pubblica fognatura per lo smaltimento dei reflui, a termini di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente, che disciplinerà i rapporti fra Gestore ed Utente per quanto attiene all'erogazione del Servizio pubblico

di smaltimento reflui. Detta convenzione dovrà altresì prevedere il regime tariffario applicato in aderenza alle disposizioni dell'ARERA e le indicazioni tecniche date dal Gestore, fra cui:

- le caratteristiche chimiche dei reflui e le modalità di prelievo degli stessi;

- l'impegno di Saclà di fornire a proprie spese acqua pulita (stimata in poco meno di 140 mc), attinta da pozzi aziendali, al termine di ogni settimana lavorativa o in caso di interruzione della produzione prolungata per oltre 8 ore, per sostituire con essa tutta l'acqua presente nella tubazione e per il lavaggio completo delle vasche di accumulo, come già previsto nell'all.D del Progetto Esecutivo c.d. "Protocollo sulla gestione del collettore fognario", al punto 2. Qualora, durante la gestione dell'impianto, venisse accertato che la fornitura del quantitativo di acqua pulita eccedesse il fabbisogno, le parti si impegnano a rideterminare detto quantitativo in un nuovo programma concordato.

Art. 7 Gestione dell'impianto fognario a servizio del nuovo impianto produttivo di F.Ili Saclàs.p.a.

Dato atto che l'impianto fognario di cui si tratta nel presente documento, anche dopo l'assunzione al patrimonio pubblico e alla Gestione di Asp s.p.a., è destinato a servire l'impianto produttivo di F.Ili Saclà s.p.a., pur non escludendosi che, in momento successivo, possa essere messo a servizio anche di altre utenze site sui territori nei quali l'impianto si sviluppa, fino a quando la situazione di utilizzo rimarrà tale, i costi di gestione di detto impianto troveranno copertura secondo le seguenti previsioni.

F.Ili Saclà s.p.a. si impegna a farsi carico in via esclusiva di tutti gli oneri di gestione, nessuno escluso, relativi al nuovo impianto fognario posto a servizio del proprio sito industriale di Castello di Annone, afferenti la manutenzione ordinaria, straordinaria e il rifacimento strutturale dell'impianto, ove ve ne fosse esigenza e comunque fino a quando resterà unico utilizzatore. Le Parti concordano che tali oneri economici devono intendersi estranei ed aggiuntivi rispetto a quelli che saranno contabilizzati, secondo il regime tariffario applicato in aderenza alle disposizioni dell'ARERA, richiamato nella convenzione di concessione allo scarico di cui all'art. 6.

In particolare, si intendono lavori di **manutenzione ordinaria**, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) pulizia area di pertinenza degli impianti per mantenere in efficienza la viabilità e l'area verde in modo da poter accedere a tutte le apparecchiature soggette a controllo e manutenzione;
- b) lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche in movimento;
- c) pulizia e taratura degli strumenti di misura, controllo e regolazione;
- d) sostituzione fusibili, lampade spia, guarnizioni di tenuta, strumenti elettrici e particolari, teleruttori termici, selettori e pulsanti, lampade esterne, verifica dei serraggi delle giunzioni, controllo dell'efficienza e piccola manutenzione dei vari componenti elettrici.

Si intendono quali interventi di **manutenzione programmata** tutti quelli finalizzati a mantenere in perfetta efficienza l'impianto, quali:

- a) effettuazione dei cambi olio secondo il programma suggerito dalle case costruttrici e secondo le prescrizioni dei fornitori del lubrificante;
- b) verifica delle pompe e di tutti i macchinari necessari alla gestione.
- c) verifica del funzionamento del gruppo elettrogeno e della relativa alimentazione;
- d) lavaggio delle vasche e condotte anche con PIG;
- e) verifiche periodiche di legge degli impianti, come messa a terra e antincendio;
- f) costi impianto di telecontrollo;

Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria e rifacimenti strutturali l'insieme delle attività e degli interventi necessari a rinnovare o a migliorare l'efficienza degli impianti che riguardano:

- la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano disturbi all'efficienza delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione; le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;
- le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standards legislativi.

Onde garantire adeguata copertura finanziaria ad ASP s.p.a., per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e quella programmata, ad inizio di ogni anno ASP s.p.a. stimerà un budget di spesa sulla scorta dei costi affrontati negli anni precedenti e delle previsioni di manutenzione che di volta in volta si riterranno necessarie. La previsione, comprensiva dei costi per la fornitura elettrica, sarà sottoposta a F.lli Saclà che potrà entro 15 giorni portare all'attenzione del Gestore eventuali considerazioni. Valutate le indicazioni di F.lli Saclà s.p.a., ASP s.p.a. approverà il budget annuale che sarà suddiviso in 12 rate mensili di pari importo, che dovranno essere pagate da F.lli Saclà entro il giorno 5 di ogni mese. Nel mese di gennaio dell'anno successivo saranno fatti gli opportuni calcoli di conguaglio rispetto ai costi effettivamente sostenuti a tale titolo da Gestore; le differenze dovranno essere saldate entro lo stesso mese di gennaio.

Sotto il profilo contabile-tariffario, ASP contabilizzerà separatamente i costi e ricavi di cui sopra facendoli confluire tra le "Attività diverse del Servizio Idrico Integrato", sulla base di quanto previsto dal Testo Integrato Unbundling Contabile deliberato dall'ARERA.

In relazione invece agli interventi di manutenzione non programmata o di rifacimento strutturale imprevisi e/o non compresi in quelli dei budget annuali di cui al precedente capoverso, F.lli Saclà verserà la somma di € 50.000,00 a titolo di anticipo spese.

Detta somma verrà versata da F.lli Saclà spa ad ASP spa contestualmente al passaggio in capo ad ASP s.p.a. della gestione dell'impianto e verrà contabilizzata in apposita voce "cliente F.LLI SACLA' c/anticipi", da iscrivere a debito sul bilancio ASP, finalizzata alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento degli impianti delle opere / impianti fognari inerenti al collegamento F.lli Saclà.

Dovendo detti costi trovare copertura nel suddetto fondo, ASP s.p.a. dovrà rendicontare a F.lli Saclà spa le attività effettuate e i relativi costi unitamente alla documentazione inerente gli interventi. Resta tuttavia chiaro che tale interlocuzione con Saclà non vale ad integrare una richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle attività e/o all'utilizzo di detto fondo, essendo rimessa all'ATO5 il controllo sulla correttezza dell'operato del Gestore che, nella sua qualità, dovrà sempre garantire di operare con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo criteri di economicità ed efficienza.

Considerato che si tratta di attività non programmate e/o programmabili che potrebbero interferire con la corretta funzionalità della condotta, F.lli Saclà si impegna ed obbliga a corrispondere ad ASP in un'unica soluzione l'intero importo necessario ai lavori ed attività di cui trattasi come richiesto da ASP s.p.a. entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, fatta in ragione delle scadenze dei SAL, o nel diverso termine indicato da ASP s.p.a. ove si tratti di opere urgenti ed indifferibili, in modo che sia così sempre reintegrato il fondo predetto.

Nel caso in cui tale pagamento non fosse effettuato nei termini di cui sopra, il Gestore, d'intesa con l'ATO5, potrà adottare le decisioni che riterrà necessarie ed opportune per evitare danni a terzi e costi finanziari, rinunciando fin d'ora Saclà ad ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria od indennitaria per eventuali danni a cose, persone ed attività proprie e/o di terzi che siano conseguenza diretta od indiretta del mancato, anche solo parziale o temporaneo, corretto funzionamento dell'impianto fognario, compresi eventuali fermi attività.

Sotto il profilo contabile-tariffario, ASP contabilizzerà gli interventi straordinari tra gli investimenti delle "Attività del Servizio Idrico Integrato", mentre la corrispondente quota di anticipo ricevuto confluirà tra i Contributi a Fondo Perduto incassati.

Mutando la situazione di fatto, ovvero al momento in cui si venissero a realizzare allacciamenti di altre utenze all'impianto oggetto della presente convenzione, prima di procedere ai nuovi allacciamenti il Gestore dovrà darne contezza all'EGATO 5 che dovrà riconsiderare la copertura dei costi di gestione come sopra disciplinata in modo da prevederne un'equa distribuzione fra gli utenti. Le valutazioni sul punto verranno rimesse esclusivamente all'Autorità di governo EGATO 5, ricadendo nella sue competenze, ed in applicazione delle disposizioni di ARERA.

Art. 8 Responsabilità

Saclà si impegna a manlevare e/o tenere indenne ASP s.p.a., da ogni responsabilità per qualsiasi pretesa o danno a persone, attività, cose e/o animali di terzi, comprese penalità e sanzioni, anche

relative ad inquinamento accidentale e graduale, direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi, riferibili a:

- inefficienze, malfunzionamenti e/o guasti, dovuti a: errata progettazione e/o realizzazione dell'impianto; non conformità dell'impianto al progetto approvato e/o alle prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi;
- ritardi e/o omissioni agli obblighi a carico di Saclà previste dall'art. 6 della convenzione;
- ritardi, omissioni, violazione delle prescrizioni stabilite dal Gestore e/o previste dall'autorizzazione allo scarico e dalla normativa di riferimento, come ad esempio superamento dei limiti di concentrazione di solfuri nei reflui, modifiche quantitative/qualitative allo scarico o sversamenti accidentali non comunicati immediatamente al Gestore ed agli Enti Competenti a vario titolo interessati (Provincia, Arpa, Egato 5, ASL);
- inadeguatezza del Piano di manutenzione e/o del Protocollo operativo, che impediscano e/o ritardino gli interventi posti a carico del Gestore;
- ritardi e/o omissioni nella realizzazione degli interventi di manutenzione non programmata (straordinaria), compresi quelli di rifacimento strutturale, dovuti o comunque connessi ad insufficienza, ritardata e/o omessa reintegrazione della somma prevista all'art. 7, comma 7, della convenzione;
- cause esterne, come ad esempio eventi alluvionali non qualificabili quali causa di forza maggiore o caso fortuito.

Ai fini di cui sopra, per "Terzi" devono intendersi: qualunque persona fisica o giuridica di diritto privato e pubblico, compresi dipendenti/Amministratori/Componenti del Collegio Sindacale e Membri dell'ODV/ Collaboratori/ Incaricati di A.S.P. s.p.a., Enti privati e pubblici.

E' esclusa la manleva di Saclà nel caso in cui gli eventi di cui si tratta siano riconducibili a grave negligenza nella gestione da parte di A.S.P. s.p.a.

Art. 9 Forza maggiore

Il Gestore si impegna a comunicare, tempestivamente, per iscritto alla Saclà ai due Comuni ed all'EGATO 5 il verificarsi di un evento ascrivibile a causa di forza maggiore, così come determinato dall'art. 7 della circolare prot. 17617 Reg. Piemonte del 1° settembre 2009, fornendone una descrizione ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.

Ricevuta tale informativa le parti si incontreranno, coinvolgendo l'EGATO5, al fine di verificare le circostanze ed individuare possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di forza maggiore, nonché l'eventuale impossibilità da parte del Gestore di rispettare, in tutto o in parte, gli obblighi della presente convenzione.

Art. 10 Cessione dell'attività produttiva e/o dell'impianto produttivo

In caso di cessione, a qualunque titolo, dell'attività produttiva esercitata presso il sito di Castello di Annone e/o dell'impianto produttivo, F.lli Saclà si impegna a comunicarlo tempestivamente ai due Comuni e ad Asp s.p.a. tramite pec e a trasferire tutti gli obblighi derivanti dal presente atto al suo avente causa, che dovrà subentrare formalmente sia nel contratto di allacciamento fognario alla rete pubblica sia nella presente convenzione, senza riserva alcuna. Nella denegata ipotesi che quanto sopra prescritto non accada, non potrà essere rilasciata al dall'avente causa la concessione allo scarico di cui al precedente art. 6.

Art. 11 Oneri contrattuali - tassa di registro

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ad imposta in misura fissa essendo le prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi degli artt. 5 e 40 del medesimo D.P.R.

Le spese per l'eventuale registrazione della presente in caso d'uso, sono a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Tutte le eventuali ulteriori spese ed oneri fiscali relativi alla presente convenzione saranno a carico della Saclà.

Art. 12 Foro competente - elezione di domicilio

Per qualunque controversia inerente l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del foro di Asti.

Agli effetti del presente atto il Gestore elegge il proprio domicilio invia..... n.;; la Soc. SACLA' S.p.A. in Asti P.za Amendola n. 2

Il Comune di Asti

Il Comune di Castello di Annone

Art. 13 Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto è fatto rinvio alle norme di legge applicabili e al Regolamento d'Utenza con specifico riferimento alla parte inerente la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane e alla Carta dei Servizi, e loro successive modifiche.

Ogni qualvolta intervenga una disposizione di carattere normativo, regolamentare o più latamente giuridico che abbia carattere imperativo questa si intenderà sostituire automaticamente le clausole della presente convenzione con essa incompatibili. In tal caso, le Parti si troveranno per apportare alle restanti pattuizioni eventuali modifiche in maniera tale che la ratio e l'equilibrio economico delle intese ivi raggiunte resti inalterato. Resta ovviamente salva l'ipotesi che dette disposizioni, comprese quelle dell'ARERA, non consentano in alcun modo la prosecuzione del presente rapporto contrattuale; in tal caso ASP s.p.a. recederà dal presente contratto senza che le altre Parti possano pretendere ad alcun titolo indennizzi e/o risarcimenti.

Fermo quanto sopra, in caso di disposizioni di carattere normativo, regolamentare o più latamente giuridico che dovessero incidere, senza carattere imperativo, su quanto previsto nel presente atto; nonché, nel caso in cui si verificassero mutamenti nelle condizioni di utilizzo dell'impianto fognario in questione, le Parti- su iniziativa di quella più diligente- si troveranno per valutare la rilevanza delle mutate condizioni di fatto e di diritto e per definirne le implicazioni rispetto a quanto ivi stabilito, dovendo convenire modifiche alle previsioni ivi previste.

Art 14 PRIVACY:

Le parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che faranno in corso di esecuzione della presente convenzione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679 il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso è effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

perSoc. F.Ili SACLA' S.p.A.

.....
(Titolo, Nome e Cognome)

perComune di ASTI

.....
(Titolo, Nome e Cognome)

perComune di CASTELLO DI ANNONE

.....
(Titolo, Nome e Cognome)


perSoc. ASP S.p.A.

.....
(Titolo, Nome e Cognome)



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' F.LLI SACLA' S.P.A., IL COMUNE DI ASTI, IL COMUNE DI CASTELLO D'ANNONE E A.S.P. S.P.A. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DI DERIVAZIONE DAL NUOVO STABILIMENTO DELLA DITTA F.LLI SACLA' SPA SITO IN COMUNE DI CASTELLO D'ANNONE - ESPRESSIONE DEL PARERE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE

Il Direttore
Ing. Giuseppe Giuliano


Letto, approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente Prof. Vincenzo Gerbi </p>	<p>Il Verbalizzante Il Direttore Ing. Giuseppe Giuliano </p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della Convenzione, mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente di governo dell'Ambito n. 5 dal giorno 24.06.20 e per quindici giorni consecutivi.

Asti 23.06.20
.....

L'Incaricato
